5349б/08

On. Avv. Matteo Brigandì
Via CamilloColombi 18
Milano
Tel. 02663234413 fax 0266234295

TRIBUNALE DI MILANO

COPIA ORIGINALE

RICORSO EX ART. 669 BIS E SEGG C.P.C.

PER

Matteo Brigandi' in proprio, dom.to presso il proprio Studio in Milano, Via Camillo Colombi 18

CONTRO

Chiarelettere Editore srl, con sede in Via Guerrazzi n° 9 Milano

Premesso:

in fatto:

1) che la convenuta è editrice del libro dei giornalisti Gomez e Travaglio: "SE LI CONOSCI LI EVITI RACCOMANDATI, RICICLATI, CONDANNATI, IMPUTATI, IGNORANTI, VOLTAGABBANA, FANNULLONI DEL NUOVO PARLAMENTO" edito dal convenuto dal marzo 2008 al maggio 2008;

2) in tale libro in riferimento all'esponente a pag. 100 – 101 – 102 sono elencate una serie di imprecisioni, falsità, e insulti di sicuro contenuto diffamatorio;

3) che qui si elencano evidenziando in neretto quelle a contenuto ingiurioso e/o diffamatorio:

   a) un passato di giocatore di rugby (mai giocato a quel nobile sport);

b) deve accontentarsi della carica di " procuratore generale della Padania" (non esiste una carica e non esiste la carica di procuratore generale);

c) … **Bossi, di cui è l'avvocato difensore con successi fino ad ora piuttosto scarsi** (capiamo bene che l'aver detto che l'avv. Brigandi' ha perso una causa con Bossi è già costata ad un giornalista una condanna, ma proprio perché è costata una condanna avrebbe dovuto quantomeno l'autore ricordarsene. Il dolo dell'ingiuria e della diffamazione è quindi particolarmente rilevante. Si dimostri i "risultati piuttosto scarsi", mentre noi, per contro, chiederemo di sentire testimonianze su riferimento dei risultati, quantomeno in termini numerici delle cause di Bossi);

d) conflitto di interessi… la Giunta per le Elezioni… gli contesta l'incompatibilità della carica di amministratore della FINGROUP con quella di deputato… Brigandi' fa spallucce respingendo al mittente la richiesta di spiegazioni… e conserva il doppio incarico (anche questo punto è fortemente diffamatorio in quanto siamo in attesa di capire quale siano gli interessi in conflitto e, come lascia intendere la proposizione, per quale motivo si ritiene che conservare il doppio incarico sia illecito).

4) "assessore al legale (proprio così)" (e il "proprio così" che è di tutta evidenza ingiurioso);

5) assessore… al contenzioso estero della Regione Piemonte (tale Assessorato non esiste);

6) la Procura di Torino lo accusa di aver architettato un raggiro ai danni della Regione (totalmente falso, la Procura non ha mai mosso tale accusa di "architettura");

7) "ai danni della Regione che lui stesso rappresentava" (tutti sanno che la Regione è rappresentata dal suo Presidente);

8) "per regalare un bel po' di miliardi pubblici all'amico imprenditore Agostino Tocci" (è pacifico che fra Brigandi' e Tocci non vi era alcun legame, anzi non si conoscevano tra di loro);

9) "Tocci infatti fu indebitamente risarcito" (falso);

10) "per i presunti anzi inesistenti danni subiti dall'alluvione del '94 e del 2000" (come si legge nella frase successiva fu risarcita solo l'Autovallere che però subì il danno ma fu solo gonfiato per cui per un verso la cifra pagata illegittimamente alla luce della sentenza di primo grado fu del 66% più bassa, mentre per altro verso della gonfiatura mai fu chiamato a rispondere Brigandi');

11) "il TAR ordina di riesaminare la pratica" (un qualsiasi giurista capisce bene che il TAR non può ordinare alla P.A cosa fare o non fare, ma si limita a dichiarare legittimo o no l'atto amministrativo. Il TAR lo ha dichiarato illegittimo per cui proprio per evitare il contenzioso si è tentata una

transazione che, seppur portata in Giunta dal Presidente della Giunta è apparsa illegittima da parte della pubblica accusa e riferibile a Brigandi'. La lettera dell'articolo fa apparire che Brigandi' contrasta un ordine della giustizia amministrativa mentre è vero l'esatto contrario);

12) "che alla fine porta nelle tasche dell'amico la bellezza di sei miliardi di lire" (ora, ammesso e non concesso che i 2.824.700,00 euro siano i denari rubati, si arriverebbe ad una cifra di 5,469 miliardi ben diversa dai sei e, se ciò è una inezia vuol dire che l'inezia di 274.041,39 euro verrà richiesta a titolo di risarcimento del danno. Ancora si insiste sull'esistenza, totalmente falsa, di un rapporto di amicizia fra l'esponente e il considerato in allora autore principale della truffa che è totalmente falsa. Non è questione da poco. L'esistenza di un rapporto di amicizia porrebbe nella considerazione nella fattispecie un dato fondamentale che non esiste ed è il movente (per tale fatto il Tribunale di torino ha già condannato un altro giornalista));

13) "sapeva, l'uomo politico. Che le carte dell'imprenditore erano false e che le sue società non erano state neppure sfiorate dall'esondazione del Sangone?" (la distorsione e la furia di vomitare ingiurie fa si che il libro riporti le impostazioni della pubblica accusa senza riportare, non dico quelle della

difesa, ma quantomeno quelle della sentenza, pur conosciuta, di cui si relaziona l'esito);

14) "secondo la Procura si. Lo dimostrerebbero le intercettazioni e i pedinamenti condotti dalla Polizia Giudiziaria" (totalmente falso ed inventato);

15) "Tocci aveva promesso a Brigandi' un sostegno elettorale finanziario per le elezioni successive" (anche qui appare tutto falso perché, se fosse vero il reato sarebbe ben più grave e di corruzione ma soprattutto è impossibile che Tocci avessa promesso qualcosa a Brigandi' visto che non lo ha mai conosciuto);

16) "Il Tribunale… lo condanna… alla pena detentiva interamente coperta da indulto" (Brigandi' non ha mai usufruito dell'indulto perché incensurato come si può ricavare dal famoso libro "Mani Sporche" degli stessi autori nel quale si riferisce che l'esponente ha votato contro l'indulto e, quindi, per coerenza non ne ha mai richiesto l'applicazione);

17) "La Lega l'ha precauzionalmente candidato in Lombardia, lontano da Torino, dove del suo processo per truffa non sa nulla nessuno" (doppia falsità primo perché questo fatto ha avuto eco sulla stampa nazionale, secondo perché in Piemonte è stato candidato come capolista un lombardo (Calderoli) perché, per quella Camera la Lega non aveva persone di spicco).

In diritto:

1) non credo che occorrano ulteriori parole per spiegare la valenza ingiuriosa e diffamatoria del contenuto del libro quantomeno in riferimento all'esponente mentre è pacifico che tale libro abbia una vasta diffusione tant'è che da marzo a maggio sono state stampate quattro edizioni. Appare altrettanto evidente che nel mese di agosto la diffusione del libro provochi un danno gravissimo ed irreparabile all'esponente proprio perché la gente, in occasione delle ferie, in tale periodo è più portata alla lettura. E' necessario quindi che il Giudice prenda un provvedimento cautelare al fine di evitare un danno irrisarcibile e irreparabile. Anteriormente all'inizio della causa.

CONCLUSIONI

Voglia il Giudice disporre **inaudita altera parte** il sequestro su tutto il territorio nazionale del libro di cui in epigrafe edito da parte convenuta; in subordine, sentite le parti disporre la stessa cosa, ovvero prenda un provvedimento atto ad evitare il protrarsi dell'illegalità e/o comunque il verificarsi di ulteriore danno irrisarcibile e irreparabile.

Per quanto sopra riportato l'Avv. Matteo Brigandi', come sopra rappresentato e difeso, dichiara che ai sensi del D.P.R. n° 115/2002 il valore della presente controversia è di € **274.041,39**, pertanto il contributo unificato è di € 400,00.

Si produce:

1) fotocopia del libro.

Salvis juribus

Milano, 18.07:08

Avv. Matteo BRIGANDI'

ENALE
MILANO

TRIBUNALE DI MILANO
Depositato in Cancelleria
CENTRALE CIVILE
IL 23 LUG. 2008
L'OPERATORE

TRIBUNALE DI MILANO
la presente copia è conforme all'originale
MILANO, 31 AUG 2008
Il Cancelliere C1
Dott.ssa Annunziata Tiziana De Vita

RELAZIONE DI NOTIFICA

A richiesta come in atti ....

io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla Corte d'Appello di Milano, ho notificato l'avanti esteso atto,

quanto a CHIARELETTERE EDITORE SRL

Via .... Città ....

IN PERSONA LEGALE RAPPR.TE PROTEMPORE
VIA FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI, 9
20147 MILANO
ivi a mani della collaboratrice
Berra S.q. lui 1.8.08

CORTE D'APPELLO DI MILANO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C1
Fiorella Basso

60583/2008/A0
Istante: BRIGANDI' MATTEO
Richiedente: BRIGANDI' MATTEO
Destinatario: CHIARE LETTERE EDITORE SRL
Zona: 56
Deposito: 20,00 Euro
Nr. deposito: 7715/2008/F4

31/7/2008

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Feriale

N° 53496/08 R.G.

IL PRESIDENTE

Nel ricorso promosso da ____________________

contro

____

preso atto che il Giudice designato dr. BONARETTI

non ha provveduto ex art. 669 *sexies*, 2° comma, c.p.c.

DESIGNA

per la trattazione del ricorso il Giudice dr. GANDOLFI

DISPONE

la comparizione delle parti per l'udienza del 14/8/08

alle ore 10

ASSEGNA

termine al ricorrente per la notifica alla controparte del ricorso e del presente provvedimento fino al 7/8 e termine al resistente fino al 12/8 per il deposito di eventuali memorie e documenti.

Milano, 29/7/08

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO in CANCELLERIA
Milano, 29 LUG. 2008
IL CANCELLIERE